



IL TRIBUNALE DI LECCO

- Sezione Prima -

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Marco Tremolada	Presidente
Dott. Mirco Lomabardi	Giudice
Dott. Dario Colasanti	Giudice rel.

ha emesso nella procedura di liquidazione controllata RG 12/2026 il seguente

DECRETO

- rilevato che con sentenza del 9.4.2026 la Corte d'Appello di Milano, in riforma del decreto di rigetto del Tribunale di Lecco, ha dichiarato aperta la procedura di Liquidazione controllata nei confronti di LIVIU DUMITRASCU (C.F. DMTLVI73C27Z129Y);

- ritenuto necessario impartire le disposizioni essenziali riguardanti la fase della liquidazione, che la Corte d'Appello non ha contemplato;

NOMINA

- Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;

- Liquidatore il Gestore della crisi Dott. Mauro Panzeri, con studio in Lecco Via Adamello n. 40;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori termine fino 90 giorni dalla comunicazione dell'apertura della procedura entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

- al sovraindebitato il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

- al sovraindebitato la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione eventualmente esistenti;
- al sovraindebitato di versare alla procedura la somma corrispondente alla parte di reddito maggiore rispetto alle esigenze di sostentamento familiare, così come sarà determinata a seguito di apposita istanza motivata del Liquidatore;
- al Liquidatore di depositare immediatamente l'istanza volta alla determinazione della quota di reddito da devolvere alla procedura, nonché, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

DICHIARA

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all'apertura della liquidazione;

AVVISA

che gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all'apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto alla massa;

DISPONE

- che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- che la sentenza sia inserita a cura della Cancelleria nel sito internet del Ministero della giustizia;

Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 3.6.2026.

Il Giudice relatore

Dott. Dario Colasanti

Il Presidente

Dott. Marco Tremolada